

TAR NAPOLI*Ricorso*

Si comunica che è pendente innanzi al TAR Napoli, sez. V, Ricorso r.g.n. 4506/2008 ad istanza di Parlato Bernardino contro Comune di Piano di Sorrento, I.A.C.P. Napoli, e 2° Commissione per l'Assegnazione Alloggi E.R.P. per l'annullamento, previa sospensione, a) della graduatoria definitiva, relativa al bando concorso del 30.3.2007 e di aggiornamento della graduatoria definitiva del 5.2.2004, per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel Comune di Piano di Sorrento pubblicata in data 12.6.2008, nella parte in cui il ricorrente viene incluso tra i non assegnatari per inammissibilità della domanda, anziché al quarto posto con punteggio 9, perché «non espresso il requisito al punto N per tutti i componenti il nucleo familiare»; b) della graduatoria provvisoria pubblicata all'albo pretorio del Comune di Piano di Sorrento in data 18.2.2008; c) del bando di concorso del 30.3.2007 e di aggiornamento della graduatoria definitiva del 5.2.2004; per i seguenti motivi: **1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost.; artt. 3, 10 l. 241/1990; artt. 2, 4, 8 l. r. 18/1997 e corrispondenti punti del bando; artt. 43, 46, 47 d.p.r. 445/2000). Omessa E/O Carente Motivazione. Carenza D'istruttoria. Erroneità Dei Presupposti. Illogicità. Disparità Di Trattamento. Ingiustizia Manifesta.** Perché o il bando di concorso richiedeva l'allegazione documentale obbligatoria inerente il possesso dei requisiti reddituale e patrimoniale per tutti i componenti il nucleo familiare, così come imposto dalla L.R. 18/1997, ed in tal caso attraverso una adeguata istruttoria sarebbe emerso dalla documentazione fiscale il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge in relazione all'intero nucleo familiare per l'assegnazione

dell'alloggio; oppure, scegliendo l'opzione della dichiarazione sostitutiva, la Commissione avrebbe dovuto consentire la "partecipazione procedimentale" del richiedente in sede di opposizione e, di conseguenza, avrebbe dovuto valutare e prendere in considerazione la dichiarazione sostitutiva e la documentazione allegata come equipollenti rispetto alla "dichiarazione" reddituale ed economica richiesta dal modulo/domanda. **2) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost.; artt. 3, 10 L. 241/1990; artt. 2, 4, 8 L. R. 18/1997 e corrispondenti punti del bando; artt. 43, 46, 47 D.P.R. 445/2000). Omessa E/O Carente Motivazione. Carezza D'istruttoria. Erroneità Dei Presupposti. Illogicità. Disparità Di Trattamento. Ingiustizia Manifesta.** Perché l'art. 8, comma 3, L.R. 18/1997, così come richiamato anche dal bando di concorso impugnato, prevede che in sede di opposizione «Non vengono valutati ... documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenzaa dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione». Il bando non prevedeva alcuna allegazione documentale "obbligatoria" comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere C, D, E, F, G, per i componenti il nucleo familiare, bensì una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che, difatti, è stata prodotta in sede di opposizione unitamente ai certificati catastali comprovanti il possesso degli Stessi da parte dei componenti il nucleo familiare del richiedente.

Avv. Fiorentino Maria

